



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI POSTEGGI PUBBLICI E  
IL DIVIETO DI POSTEGGIO SULLE AREE DEFINITE DAL PIANO REGOLATORE  
"PERCORSI PEDONALI" e "STRADE DI SERVIZIO"**

del 14 giugno 2011

Il Municipio di Miglieglia

Richiamate le disposizioni:

- della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987
- del Regolamento Comunale del 16 maggio 1991
- del Piano Regolatore Comunale del 2 luglio 2002 (Piano delle Zone - Piano del Traffico e Norme di attuazione del Piano Regolatore Comunale)
- della Legge sulle strade
- della Legge di procedura per le contravvenzioni

decide

1. I posteggi sono autorizzati nelle zone indicate nel Piano del Traffico allegato alla presente (da P1 a P6 e CP1/e). Tutti i veicoli devono essere muniti di targhe.
2. È assolutamente vietato posteggiare sulle aree definite "Percorsi pedonali" e "Strade di servizio", fatta eccezione per carico - scarico.
3. L'accesso alle proprietà private (autorimesse o entrate alle abitazioni) deve essere sempre garantito e privo di ostacoli (vasi - materiale diverso - ecc.).
4. Nelle aree definite "Percorsi pedonali" è consentito il parcheggio di auto munite del contrassegno ufficiale per disabili a condizione che venga garantito l'accesso alle proprietà private.
5. Il Municipio può concedere deroghe da richiedere tramite istanza motivata.
6. Le infrazioni sono punite dal Municipio con una multa da fr. 100.— a fr. 5'000.— giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
7. Pubblicazione all'albo comunale e informazione a tutti i fuochi.
8. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.
9. Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il sindaco

La segretaria

M. Marcozzi

L. Soldini